

CONSERVATORIO “LUISA D’ANNUNZIO”
PESCARA

STATUTO

TITOLO I
Norme generali

Art. 1 Denominazione

1. Il Conservatorio di Musica *Luisa D’Annunzio* di Pescara (statizzato con la Legge 08 agosto 1977 n. 663) giusta richiamo dell’art. 244 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 è un’istituzione pubblica di alta cultura cui l’art. 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi.
2. Esso ha la sede legale in Via Leopoldo Muzi n. 5 Pescara ed è dotato di personalità giuridica, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 508 del 21 dicembre 1999 nonché di autonomia artistica, scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile nel rispetto dei principi dell’ordinamento contabile dello Stato
3. Con successivo atto del Consiglio di Amministrazione del Conservatorio si provvederà ad indicare le caratteristiche del sigillo del Conservatorio.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Statuto si intendono:
 - a) per “legge” la legge 21 dicembre 1999, n. 508;
 - b) per “regolamento” il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003 n. 132;
 - c) per “Ministro e per Ministero” il Ministro ed il Ministero della istruzione, dell’università e della ricerca;
 - d) per “CNAM” il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale
 - e) per “istituzione” il Conservatorio di Musica L. D’Annunzio
 - f) per “organo di gestione” il Consiglio di Amministrazione del Conservatorio L. D’Annunzio.

Art. 3 Principi direttivi e finalità

1. Il Conservatorio ha come sua finalità primaria la promozione e la diffusione dell’arte e della cultura musicale che persegue attraverso la formazione musicale garantendo il diritto degli studenti a un sapere critico e a una preparazione adeguata al loro inserimento sociale e professionale e fornendo specifiche competenze artistico-professionali rispondenti alle esigenze del mondo del lavoro con il contributo, nelle rispettive responsabilità, di tutte le sue componenti, docenti, personale non docente e studenti. Cura, nel libero confronto delle idee, lo sviluppo, l’elaborazione e la trasmissione delle conoscenze.
2. Detta istituzione costituisce sede primaria di alta formazione, di specializzazione, e di ricerca nel settore artistico e musicale, svolge correlate attività di produzione, ne promuove e ne favorisce lo svolgimento, collegando ad esse le diverse attività didattiche anche a carattere di scambio nazionale ed

internazionale. Favorisce, altresì interventi mirati alla valorizzazione delle funzioni terapeutiche della musica.

3. Il Conservatorio concorre alla formazione culturale degli studenti e ne cura la preparazione professionale, garantendo la piena applicazione delle norme per il diritto allo studio ed organizzando i propri servizi didattici, di sostegno e di orientamento in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio accademico.
4. Il Conservatorio adegua a tali principi il proprio ordinamento e le proprie strutture, perseguendo in conformità ad essi le proprie finalità e ad essi attenendosi nei confronti sia degli organi e delle strutture interne, sia delle diverse componenti e dei singoli che ne fanno parte.
5. L'Istituzione si articola in strutture artistiche, scientifiche, didattiche e di servizio, organizzate per il raggiungimento delle finalità istituzionali cui sono ordinate, con piena autonomia, secondo le norme statutarie.
6. Rilascia i titoli di studio previsti dalla Legge all'art. 2, comma 5, e dai Regolamenti di cui all'art. 2, comma 7, della legge n. 508/99. Il Conservatorio prevede forme di pubblicità e controllo di legittimità dei propri atti.
7. Assicura la piena attuazione del principio delle pari opportunità di cui alla legge 10.4.1991, n. 125, prevedendo la costituzione di un comitato per le pari opportunità istituito dal Regolamento Generale di cui all'art. 14, del presente atto.

Art. 4 Libertà e finalità dell'insegnamento

1. Il Conservatorio garantisce la libertà di insegnamento del singolo docente cui compete di assicurare, nel rispettivo ambito, l'organizzazione e l'andamento dell'attività didattica nonché il massimo profitto ed il migliore indirizzo professionale per gli allievi.
2. La libertà di insegnamento garantisce il singolo docente da ogni forma di condizionamento nella scelta dei contenuti della propria attività didattica, fatti salvi i limiti derivanti dalla coerenza dei percorsi didattici.
3. Il Conservatorio provvede a tutti i livelli dell'alta formazione artistica e musicale intesi alla preparazione ed alla specializzazione delle diverse figure professionali, artistiche, musicali e scientifiche che sono previste nei vigenti e nei futuri ordinamenti didattici nonché, fino alla data di entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, ai corsi di formazione musicale di base, disciplinati in modo da consentirne la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media ed alla scuola secondaria superiore così come previsto dai regolamenti di cui all'art.2 comma 7 della legge n. 508/99.
4. Esso garantisce il raggiungimento di tale obiettivo attraverso l'attività didattica e lo sviluppo di apposite attività di servizio, anche in collaborazione con altre istituzioni pubbliche e private ed enti, attuando opportune forme di programmazione, coordinamento e valutazione.
5. In particolare esso assicura la qualità e l'efficacia della propria attività di formazione garantendo una stretta connessione tra attività di ricerca, insegnamento e produzione artistica e favorendo ogni forma opportuna di informazione, di orientamento, di appoggio alla didattica e di sostegno agli

studenti. Il Conservatorio assume le opportune iniziative, anche in collaborazione con altre istituzioni pubbliche e private ed enti, al fine di orientare e favorire l'inserimento nel mondo del lavoro dei propri diplomati. Il Conservatorio può altresì esercitare attività culturali e formative destinate a soggetti esterni, purché coerenti con le sue finalità e di conseguente livello.

6. I docenti sono tenuti all'osservanza dei doveri accademici e di quanto disposto dagli organi collegiali in materia di coordinamento della didattica e al fine di realizzare il diritto all'apprendimento degli studenti e il regolare funzionamento delle attività.
7. In via specifica l'Istituzione nell'esercizio nella propria capacità giuridica e con le modalità previste dal Regolamento didattico, dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità nonché da tutti gli altri Regolamenti previsti dal presente Statuto:
 1. Favorisce e promuove la libera ricerca ed espressione in campo artistico – scientifico in osservanza dei diritti connessi alle opere dell'ingegno;
 2. Persegue la qualità più elevata della formazione e garantisce il diritto degli studenti ad una competenza critica ed a una preparazione adeguata al loro inserimento sociale e professionale, fornendo in tutte le fasce degli studi specifiche competenze professionali rispondenti alle esigenze del mondo del lavoro;
 3. Stabilisce, nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti, i criteri generali per assicurare un utilizzo efficace dei fondi che essa destina alle attività didattiche, formative, di ricerca e di produzione correlate alla didattica e alla ricerca;
 4. Promuove le forme più adeguate di aggiornamento professionale del proprio personale con programmi anche pluriennali di iniziative, corsi, incontri, conferenze e simili e ne valorizza le competenze;
 5. Cura che i diritti di titolarità o contitolarità della proprietà intellettuale ed artistica e dei diritti connessi si concilino con quel principio della pubblicità dei risultati della ricerca artistica che risponde al carattere pubblico e ai fini propri dell'Istituto.

Art. 5 Libertà di ricerca

1. Il Conservatorio riconosce l'importanza della formazione e della ricerca in campo musicale, artistico, scientifico e tecnologico sia per l'avanzamento delle conoscenze sia per il conseguimento di obiettivi di rilevante interesse musicale, artistico, scientifico, culturale, economico e sociale.
2. A tal fine esso favorisce la ricerca autonomamente proposta dal singolo professore e ne promuove lo svolgimento, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie.
3. Esso garantisce l'accesso ai finanziamenti e l'utilizzazione delle infrastrutture, degli strumenti e degli apparati tecnici secondo le norme di legge e le disposizioni regolamentari interne.
4. Il Conservatorio destina annualmente, nella misura consentita dalle risorse a disposizione nel proprio bilancio anche grazie ad apporti esterni, una quota dei

finanziamenti da ripartire con le modalità stabilite nel presente Statuto, nel Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità e nel Regolamento didattico allo svolgimento della ricerca in campo musicale, artistico e scientifico.

Art. 6 Accordi di collaborazione

1. Il Conservatorio, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, allo scopo di utilizzare e promuovere ogni forma legittima ed opportuna di cooperazione in campo artistico, scientifico e didattico, può concludere accordi con lo Stato, le altre Pubbliche Amministrazioni centrali e periferiche, con gli enti pubblici territoriali ed istituzionali e con le persone giuridiche private italiane, straniere e/o a carattere comunitario e/o internazionale.
2. Tali accordi possono essere formalizzati con la partecipazione a consorzi, associazioni e Politecnici delle arti nonché con la stipula di contratti e convenzioni e con ogni altra forma compatibile con la natura e le funzioni della "istituzione" che, nei limiti e settori di sua competenza potrà svolgere anche prestazioni per conto terzi nel rispetto dei Regolamenti governativi di cui all'art. 2, comma 7, della legge n.508/99;

Art. 7 Finanziamenti

1. Il Conservatorio ha come fonti di finanziamento le proprie entrate, i trasferimenti di risorse economiche da parte dello Stato Italiano e della Comunità Europea nonché le erogazioni di enti pubblici e privati.
2. Le entrate proprie sono costituite da contributi, da donazioni, da redditi conseguenti a prestazioni e da redditi patrimoniali.
3. Le tariffe ed i corrispettivi delle prestazioni rese a terzi sono determinati, sulla base di criteri generali stabiliti e aggiornati a cadenza biennale dal Consiglio di Amministrazione in modo da assicurare la copertura, almeno parziale, di tutti i costi ed oneri sostenuti.
4. Per le spese di investimento il Conservatorio può ricorrere, nei limiti e alle condizioni previste dalla legislazione vigente, anche a mutui / prestiti e/o a forme di leasing, per importi che non modifichino le condizioni di equilibrio di bilancio.

Art. 8 Principi organizzativi e di amministrazione

1. Il Conservatorio è organizzato secondo criteri di efficienza, di responsabilità, di trasparenza e di semplificazione delle procedure.
2. L'Istituzione riconosce alle proprie strutture autonomia amministrativa, finanziaria e contabile secondo le norme dello specifico Regolamento.
3. Essa garantisce la pubblicità degli atti e il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le vigenti disposizioni normative, primarie e secondarie (compresa la legge 07 agosto 1990 n. 241 e successive integrazioni, modificazioni).
4. Il Conservatorio riconosce inoltre che l'informazione è la condizione essenziale per garantire ed assicurare la partecipazione degli studenti, dei professori e del personale non docente all'attività ed alla vita in genere del Conservatorio.

5. Essa provvede alla organizzazione delle informazioni e dei dati a sua disposizione mediante strumenti anche di carattere informatico, idonei ad agevolarne l'accesso anche presso le strutture didattiche e di ricerca.
6. Il Conservatorio si prefigge di curare una pubblicazione periodica mediante la quale intende dare le necessarie informazioni sulla sua attività e sul suo funzionamento nonché sulle sue relazioni esterne.
7. Il Conservatorio promuove adeguate forme di aggiornamento professionale del proprio personale e ne valorizza le competenze.
8. Nel rispetto delle norme che regolano lo stato giuridico, il Conservatorio opera per la migliore utilizzazione delle capacità e per l'incremento delle professionalità di tutto il proprio personale non docente, organizzando a questo fine, anche tramite opportuni servizi, le forme più adeguate di aggiornamento, impostate secondo piani pluriennali, con programmi annuali di iniziative, quali corsi, incontri, conferenze.

Art. 9 Diritto allo studio

1. Ai sensi dell'art 6 della legge 508/99 agli studenti del Conservatorio di Musica L. D'Annunzio si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390 e successive modificazioni.

Art. 10 Libertà di associazione e di riunione

1. Il Conservatorio favorisce le attività promosse da associazioni aventi finalità culturali, ricreative e di mutualità dalle proprie componenti interne (studenti e personale docente e non).
2. Il Conservatorio garantisce la libertà di riunione nei propri spazi alle componenti interne per motivi culturali, sindacali o legati alla vita del Conservatorio, secondo le modalità fissate nel Regolamento generale del Conservatorio o previste nella normativa vigente.
3. L'uso degli spazi del Conservatorio per le attività di cui ai commi precedenti o su richiesta di enti esterni è disposto sulla base di una apposita normativa contenuta nel Regolamento Generale del Conservatorio, in corrispondenza alle esigenze di accertata qualità delle manifestazioni o dell'evento che non contrastino con la natura ed il funzionamento dell'Istituzione.

Art. 11 Attività culturali

1. Il Conservatorio, ai sensi della vigente normativa, promuove e favorisce le attività musicali, culturali, artistiche a favore degli studenti e del proprio personale docente, anche mediante l'apporto di specifiche risorse e attraverso apposite forme organizzative definite nel Regolamento Generale del Conservatorio.
2. Tra le attività culturali da favorire (anche con la concessione in uso di beni mobili, immobili e spazi del Conservatorio, senza pregiudizio dei compiti

primari della Istituzione) quelle promosse in forma autonoma da associazioni degli studenti e/o del personale anche non docente.

3. Il Conservatorio favorisce lo svolgimento di congressi, convegni e iniziative musicali, artistiche, scientifiche e culturali.

Art. 12 Regole di comportamento

1. I professori, il personale non docente e gli studenti hanno il diritto e il dovere di concorrere, nell'ambito delle rispettive responsabilità, al raggiungimento dei fini propri del Conservatorio.
2. Il presente Statuto determina le modalità della loro partecipazione, tenuto conto delle funzioni, ai vari organi di governo.
3. I singoli componenti della comunità Istituzionale hanno quale inderogabile regola primaria la corretta osservanza delle norme del presente Statuto e dei diversi Regolamenti degli organi collegiali.
4. Il personale docente ha il dovere di partecipare agli organi collegiali, alle commissioni e ai comitati previsti dal presente Statuto o istituiti dal Direttore o previste dai Regolamenti di cui alle successive disposizioni.
5. la Carta dei Diritti e dei Doveri degli studenti contiene regole di comportamento è deliberata dal Consiglio Accademico, che si pronuncia sentita la Consulta degli studenti ed emanata con decreto del Presidente

TITOLO II

Autonomia statutaria e regolamentare

Art. 13 Statuto

1. Il presente Statuto è adottato ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Legge per regolare l'autonomia del Conservatorio Luisa D'Annunzio di Pescara.
2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico ed approvato dal Ministero dell'Istruzione, Univerisità e Ricerca di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica - . E' emanato con decreto del Presidente .
3. Per quanto non specificato nel presente Statuto o nei Regolamenti in esso previsti, continuano ad applicarsi le norme legislative vigenti sull'ordinamento dell'Alta Formazione Artistica e Musicale.

Art. 14 Regolamento Generale del Conservatorio

1. Il Regolamento Generale del Conservatorio è predisposto ed adottato con delibera a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Consiglio Accademico, ed è emanato con decreto del Presidente .
2. Il Regolamento Generale può essere modificato solo su proposta scritta di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione con l'osservanza della stessa procedura di sua adozione ed emanazione.

3. Il Regolamento Generale del Conservatorio contiene tutte le norme di attuazione del presente Statuto nonché ogni altra disposizione necessaria al suo funzionamento fatto espressamente salvo quanto specificamente riservato al Regolamento didattico al Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, di cui al successivo Art. 15 e al Regolamento di organizzazione degli Uffici Amministrativi previsto dall'art.13, comma 1, del d.p.r. n.132/03 .

Art. 15 Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

1. Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità del Conservatorio disciplina la gestione finanziaria e contabile della Istituzione.
2. E' adottato con delibera a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Consiglio Accademico.
3. E' approvato dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica -. E' emanato con decreto del Presidente.
4. Detto Regolamento può essere modificato solo su proposta scritta di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione con l'osservanza della stessa procedura di sua adozione ed emanazione.

Art. 16 Regolamento didattico del Conservatorio

1. Il Regolamento didattico del Conservatorio è predisposto ed adottato con delibera a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Accademico, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione e della Consulta degli Studenti
2. E' trasmesso al Ministero che, acquisito il parere del CNAM, esercita il controllo. E' emanato con decreto del Presidente.
3. Detto Regolamento può essere modificato solo su proposta scritta di un terzo dei componenti del Consiglio Accademico con l'osservanza della stessa procedura di sua adozione ed emanazione.
4. Esso disciplina l'ordinamento degli studi in base ai quali il Conservatorio rilascia titoli con valore legale, elenca gli insegnamenti attivabili in relazione ai rispettivi ordinamenti e definisce le disposizioni relative ai corsi ed alle attività formative.

TITOLO III

Organi di governo del Conservatorio

Art. 17 Organi di governo

1. Sono organi necessari del Conservatorio o Istituzione:
 - a) il Presidente;
 - b) il Direttore;
 - c) il Consiglio di Amministrazione;
 - d) il Consiglio Accademico;
 - e) il Collegio dei Revisori;
 - f) il Nucleo di Valutazione;
 - g) il Collegio dei Professori;

- h) la Consulta degli Studenti.
2. Tutti gli organi elencati nel precedente comma primo, fatta eccezione per il Collegio dei Professori, durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.
 3. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi di cui al comma primo.

Art. 18 Presidente

1. Il Presidente è nominato dal Ministro, entro una terna di soggetti, designata dal Consiglio Accademico, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale nonché di comprovata esperienza maturata nell'ambito artistico e culturale.
2. Il Consiglio Accademico effettua la designazione di cui al comma precedente entro il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza dell'incarico del presidente uscente. Il Ministro provvede alla nomina entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione delle predette designazioni.
3. Spetta al Presidente:
 - a) convocare il Consiglio di Amministrazione nonché fissarne l'ordine del giorno con la specifica elencazione delle materie da trattare;
 - b) presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione, nominarne il segretario e curarne la redazione dei verbali;
 - c) emanare i Regolamenti interni del Conservatorio;
 - d) emanare tutti gli atti di sua competenza;
 - e) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
4. Il Presidente è il rappresentante legale dell' Istituzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 11, del presente Statuto.

Art. 19 Direttore

1. Il Direttore è eletto dai docenti del Conservatorio Luisa D'Annunzio, nonché, dagli accompagnatori al pianoforte dello stesso Conservatorio, ed è scelto tra i docenti, anche di altre istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il Regolamento di cui all'articolo 2 comma 7 lettera a) della legge.
2. In sede di prima applicazione i requisiti richiesti ai candidati alla carica di Direttore sono i seguenti:
 - esperienza didattica acquisita come insegnante di ruolo per almeno 10 anni, senza essere incorso in sanzioni disciplinari ;
 - dettagliato e circostanziato elenco dell' attività artistica svolta nel proprio settore di competenza in Italia e all'estero;
 - certificata esperienza di direzione anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali

3. Con successivo regolamento interno sono stabilite le procedure elettorali . In prima applicazione si adotta il seguente iter procedurale

(Indizione delle elezioni e presentazione delle candidature)

Le elezioni del Direttore del Conservatorio per il triennio 2004/2007 sono indette con decreto entro sette giorni dall'approvazione del presente Statuto. Le Candidature dovranno pervenire a pena di decadenza dieci giorni prima della data fissata per le elezioni. La Direzione Amministrativa provvederà a pubblicare all'Albo d'Istituto l'elenco degli aventi diritto al voto secondo quanto stabilito dal presente Statuto.

(Commissione elettorale)

Il Collegio dei docenti elegge al suo interno i cinque membri che costituiranno la Commissione elettorale che avrà il compito di accertare la validità delle domande pervenute e valutare l'ammissibilità delle candidature, entro cinque giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle stesse. Le candidature ammesse sono affisse all'albo del Conservatorio.

Al suo interno la Commissione elettorale designerà i tre docenti componenti la Commissione di seggio; i docenti rimanenti svolgeranno la funzione di membri supplenti.

Il Presidente della Commissione elettorale svolgerà, altresì, la funzione di Presidente della Commissione di Seggio.

I docenti componenti la Commissione non possono candidarsi alla carica di Direttore.

La Commissione garantisce la regolarità delle elezioni, la libertà e segretezza del voto e risolve in via definitiva tutte le questioni che insorgono nel corso delle votazioni e dello scrutinio, sentiti i candidati e gli elettori che hanno interesse.

(Modalità di voto)

IL seggio elettorale rimarrà aperto dalle ore 10.00 alle ore 18,00 per ciascun turno di votazioni A ciascun elettore sarà consegnata una scheda elettorale previo accertamento dell'identità personale.

L'elettore accede ad una postazione che consente la riservatezza nell'espressione del voto ed esprime la propria preferenza indicando il nome ed il cognome di un unico candidato scelto. La scheda ripiegata viene inserita dallo stesso elettore o da un componente la Commissione di seggio nell'apposita urna.

(Modalità di elezione)

Viene eletto Direttore il candidato che nel corso del primo turno elettorale raggiunge la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Nel caso in cui la votazione non abbia dato esito positivo, si procede ad una seconda votazione per la quale è richiesta la maggioranza assoluta dei votanti. Qualora nessuno dei candidati raggiunga detta maggioranza si procede ad una terza ed ultima votazione con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Tra le votazioni di cui sopra deve intercorrere un intervallo non inferiore a sette giorni. In caso di rinuncia di uno dei candidati al ballottaggio si procede sostituendo il candidato rinunciatario con quello che lo segue nella graduatoria dei voti ottenuti nella seconda votazione.

Il ballottaggio è considerato valido qualunque sia il numero dei votanti e viene eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti. A parità di voti viene dichiarato eletto il candidato più anziano di ruolo, e in caso di ulteriore parità, il più anziano d'età.

(Modalità di scrutinio)

La Commissione di seggio procede allo scrutinio dei voti immediatamente dopo la chiusura di ciascun turno elettorale senza soluzione di continuità. La seduta è pubblica e di tutte le operazioni elettorali è redatto contestuale processo verbale.

Il Presidente, preso atto del risultato elettorale, procede alla proclamazione dei risultati tramite avviso da pubblicare all'albo del Conservatorio e sul sito Web dell'Istituto

4. La carica di Direttore dura tre anni con possibilità di rielezione consecutiva per una sola volta.
5. Il Direttore è nominato con decreto del Ministro.
6. Nell'ipotesi di conferimento dell'incarico ai sensi dell'art. 241, comma 5, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Ministro acquisisce preventivamente il parere del Consiglio Accademico.
7. Il Direttore può designare un Vice Direttore scelto tra i professori di ruolo, che lo coadiuva e lo supplisce nelle funzioni che non gli siano espressamente riservate in caso di impedimento o di assenza.
8. Nelle riunioni degli organi di governo del Conservatorio il Vice Direttore ha solo diritto di intervento ma non di voto allorché è presente il Direttore.
9. Al Direttore è attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio dell'Istituzione che sarà determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
10. Il Direttore ha diritto, a richiesta, per il periodo del suo mandato, alla limitazione dell'attività didattica, ivi compreso l'esonero dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale.
11. Il Direttore ha compiti di iniziativa e di attuazione. Egli è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'istituzione e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione artistica.
12. Spetta al Direttore:
 - a) convocare il Consiglio Accademico nonché fissarne l'ordine del giorno con la specifica elencazione delle materie da trattare;
 - b) presiedere le riunioni del Consiglio Accademico, nominarne il segretario e curarne la redazione dei verbali;
 - c) sovrintendere alla esecuzione delle deliberazioni;
 - d) emanare tutti gli atti di sua competenza;
 - e) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
 - f) vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi didattici, di ricerca, di sperimentazione e di produzione artistica del Conservatorio impartendo

- direttive - nell'ambito dei poteri conferitigli dalla legge e dallo Statuto - per la corretta applicazione della normativa vigente;
- g) curare l'osservanza delle norme concernenti l'ordinamento delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale per quanto di sua competenza;
- h) esercitare l'autorità disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti secondo le normative vigenti;
- i) presentare all'inizio di ogni anno accademico una relazione pubblica sullo stato del Conservatorio;
- l) assumere, in caso di necessità e di indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti, di competenza del Consiglio Accademico, da sottoporre alla ratifica di tale organo alla prima riunione successiva utile;
- m) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 20 Il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal consiglio accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'istituzione.
2. Fanno parte del Consiglio di amministrazione:
 - a) il Presidente;
 - b) il Direttore ;
 - c) un docente dell'Istituzione designato dal Consiglio Accademico;
 - d) uno studente designato dalla Consulta degli studenti (maggiorrenne ed iscritto alla stessa Istituzione);
 - e) un esperto di amministrazione nominato dal Ministro, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli Enti pubblici e privati;
 - f) Il Consiglio di amministrazione è integrato da eventuali altri membri in numero massimo di due, nominati dal Ministro, su designazione di Enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali , artistiche o scientifiche pubbliche o private che contribuiscano al finanziamento dell'Istituzione per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.
3. La nomina dei componenti del consiglio è disposta con decreto del Ministro.
4. I membri del Consiglio durano in carica tre anni: i consiglieri di cui ai su estesi capi 2.e e 2.f, anche se nominati successivamente al primo insediamento del consiglio, rimangono in carica fino alla naturale scadenza di tutto il consiglio.
5. I membri non elettivi non possono essere dipendenti del Conservatorio.
6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.
7. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza assoluta.

8. In caso di parità di voto nelle deliberazioni, prevale il voto di chi presiede la riunione del Consiglio.
9. Il Direttore Amministrativo partecipa con funzioni di segretario verbalizzante e con voto consultivo.
10. Al Presidente ed ai Consiglieri è attribuita un'indennità a carico del bilancio dell'Istituzione che sarà determinata annualmente dallo stesso Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio dei Revisori, nei limiti previsti dalla normativa vigente
11. Il Consiglio di amministrazione:
 - a) delibera, sentito il Consiglio Accademico, lo Statuto ed i Regolamenti di gestione e di organizzazione;
 - b) definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui all'articolo 21, comma 13, lettera a), la programmazione della gestione economica dell'istituzione;
 - c) definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del consiglio accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente;
 - d) approva, sulla base delle priorità indicate dal Consiglio Accademico, il bilancio di previsione del Conservatorio e le sue variazioni ed approva il conto consuntivo;
 - e) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'istituzione, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio accademico.
 - f) delibera, coerentemente con i piani di sviluppo e secondo le priorità indicate dal Consiglio Accademico, sulla destinazione delle risorse per l'edilizia e sull'uso degli spazi;
 - g) determina, sentiti il Consiglio Accademico e la Consulta degli studenti, la misura dei contributi a carico degli studenti e stabilisce, su proposta del Consiglio Accademico, sentita la Consulta degli studenti, la quota parte da destinare al potenziamento delle strutture e dei servizi didattici;
 - h) delibera le eventuali trasformazioni del patrimonio mobiliare ed immobiliare del Conservatorio, ivi compresa l'accettazione di eredità, legati e donazioni;
 - i) delibera sui provvedimenti da cui derivino entrate o oneri per il bilancio;
 - j) approva i contratti e le convenzioni di propria competenza;
 - k) svolge le altre funzioni affidategli dalle norme in vigore, dallo Statuto e dai regolamenti.
12. La definizione dell'organico del personale è approvata dal Ministero di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.

Art. 21 Il Consiglio accademico

1. Il Consiglio Accademico è composto da:
 - il Direttore;

- otto docenti del Conservatorio eletti dal Corpo Docente, tra chi ha i requisiti di cui in seguito dei quali almeno uno in rappresentanza di ciascuna area disciplinare presente nell'Istituto come individuate nel Regolamento Didattico;
 - due studenti maggiorenni designati dalla Consulta degli studenti ;
2. I membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili consecutivamente una sola volta .
 3. Ai docenti aspiranti alla carica di componenti del Consiglio Accademico sono richiesti i seguenti requisiti:
 - a- esperienza didattica presso un Conservatorio o altra Istituzione equivalente nazionale o internazionale pari a 5 anni nel ruolo docente.
 - b- comprovata esperienza didattica e/o scientifica e/o professionale nazionale o internazionale.
 4. La nomina dei componenti non di diritto del Consiglio Accademico è disposta con decreto del Direttore.
 5. Il Consiglio Accademico si riunisce su convocazione del Direttore, che ne fissa l'ordine del giorno, o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri; in tale ultimo caso il Direttore è tenuto alla convocazione entro i successivi quindici giorni, ponendo all'ordine del giorno l'argomento o gli argomenti che hanno motivato la richiesta.
 6. Il Consiglio Accademico può istituire commissioni straordinarie con funzioni istruttorie.
 7. Il Consiglio Accademico, d'intesa con il Consiglio di Amministrazione, può istituire una o più commissioni paritetiche per l'istruttoria delle decisioni che interessano entrambi gli organi.
 8. Ai membri del Consiglio Accademico sono trasmessi anche i verbali del Consiglio di Amministrazione e viceversa.
 9. Non è consentito - eccetto che per il Direttore - fare parte contemporaneamente del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione. Analogamente al Vice –Direttore non è consentito far parte di organi nei quali entra di diritto il Direttore
 10. Nel quadro dell'autonomia del Conservatorio, il Consiglio Accademico definisce le linee di intervento e di sviluppo dell'Istituzione, programmandone le fasi e sovrintendendo al coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica. In particolare, il Consiglio Accademico:
 - a) determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento;
 - b) assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a);
 - c) definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;
 - d) delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h) della legge, il Regolamento Didattico ed il Regolamento degli studenti, sentito la Consulta degli studenti;

- e) esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge;
- f) definisce gli obiettivi e le priorità da perseguire nella predisposizione del bilancio di previsione del Conservatorio e nella distribuzione delle risorse di personale, di spazi e finanziarie alle strutture didattiche, di ricerca e di produzione artistica;
- g) favorisce lo sviluppo delle attività artistiche, didattiche, scientifiche e di produzione artistica del Conservatorio e ne promuove il coordinamento;
- h) propone al Consiglio di amministrazione l'ammontare dei fondi da iscrivere in bilancio destinati alla ricerca;
- i) propone l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca nonché del personale non docente e, sentito il Consiglio dei Professori, ne propone al Consiglio di Amministrazione, con periodicità almeno triennale, le eventuali variazioni in conformità con gli ordinamenti e con le connesse esigenze didattiche e di ricerca;
- j) propone al Consiglio di amministrazione la suddivisione della quota dei contributi a carico degli studenti destinata al potenziamento delle strutture e dei servizi didattici;
- k) delibera i Regolamenti di propria competenza, previa acquisizione dei prescritti pareri, ed esercita i compiti di verifica previsti dallo Statuto;
- l) assume, nell'ambito delle norme di legge in vigore, iniziative atte a garantire un equilibrato rapporto tra risorse disponibili e numero di studenti iscrivibili ai vari corsi e scuole;
- m) svolge le altre funzioni affidategli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti;
- n) esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dal Regolamento (di cui al DPR n.132/2003) e dal presente Statuto al Consiglio di Amministrazione.

Art. 22 Il Collegio dei revisori

1. Il Presidente costituisce con apposito provvedimento il Collegio dei revisori dei conti, composto da 3 componenti, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze che lo presiede e due designati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
2. I componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
3. Il Collegio vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.
4. Il Collegio espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 sulla gestione finanziaria e contabile del Conservatorio, accertandone la regolarità;
5. I Componenti del Collegio possono assistere senza diritto di voto alle sedute del Consiglio d'amministrazione.

6. Per quanto non espressamente previsto dal Regolamento e dal presente Statuto al Collegio dei Revisori si applicano le disposizioni dettate dal codice civile in quanto compatibili.

Art. 23 Il Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione in campo artistico e musicale oltre che nel campo della valutazione ed uno scelto tra i docenti interni dell'Istituto.
2. Il nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:
 - a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
 - b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM; la relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari;
 - c) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b).
3. Il Conservatorio assicura al Nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Art. 24 Il Collegio dei professori

1. Il Collegio dei Professori è composto dal Direttore che lo presiede, da tutti i docenti in servizio presso il Conservatorio nonché dagli accompagnatori al pianoforte.
2. Svolge funzioni di supporto alle attività del Consiglio Accademico secondo le seguenti modalità:
 - a) formula proposte al Consiglio Accademico relativamente all'attività didattica, di ricerca e di produzione artistica;
 - b) esprime il proprio parere sulla definizione degli organici del personale docente e non docente;
 - c) in prima applicazione delibera il Regolamento Didattico ai sensi del D.P.R. n.132 art.14 comma 2 lettera b)
 - d) formula pareri ed avanza richieste sulla revisione dello Statuto;
 - e) propone iniziative volte al miglioramento dell'offerta formativa;
 - f) propone iniziative volte all'aggiornamento del personale docente;
 - g) formula proposte relativamente alle attività di produzione artistica del Conservatorio;

- h) svolge le altre funzioni affidategli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
3. Le funzioni di Segretario Verbalizzante sono assunte secondo le modalità indicate dal Collegio dei Professori.
 4. Si riunisce, su convocazione del Direttore, almeno due volte l'anno per esercitare la sua funzione propositiva, ed ogni volta che ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei suoi membri.
 5. Si riunisce inoltre in occasione delle periodiche elezioni del Direttore e del Consiglio Accademico.
 6. La lettera di convocazione con lo specifico ordine del giorno deve essere affissa nella bacheca del Conservatorio almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione.

Art. 25 Consulta degli studenti

1. La Consulta degli studenti è composta da studenti eletti in numero di tre per gli Istituti fino a cinquecento studenti, di cinque per gli Istituti fino a mille, di sette per gli Istituti fino a millecinquecento, di nove per gli Istituti fino a duemila, di undici per gli Istituti con oltre duemila studenti. Fanno parte inoltre della Consulta gli studenti eletti nel Consiglio Accademico.
2. Le norme di funzionamento della Consulta degli Studenti sono contenute in apposito Regolamento approvato dal Consiglio Accademico sentito il parere della stessa Consulta.
3. la Consulta deve esprimere i pareri richiesti dallo Statuto e dai Regolamenti;
4. La Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico ed al Consiglio d'Amministrazione, alle quali tali organi sono tenuti a rispondere motivatamente entro 30 (trenta) giorni.
5. Il Consiglio d'Amministrazione, assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta degli studenti nelle forme stabilite dal Regolamento generale del Conservatorio.
6. In sede di prima applicazione il Direttore provvede ove necessario con proprio decreto alla costituzione di una rappresentanza degli studenti per l'espletamento delle necessarie funzioni consultive.

TITOLO IV

Strutture e attività didattiche e scientifiche

Art. 26 Strutture didattiche

1. Successivamente alla emanazione dei Regolamenti didattici previsti dalla Legge 508/99 si procederà alla revisione del presente Statuto con la definizione delle strutture didattiche e degli organi di governo necessari al loro funzionamento.

TITOLO V

Organizzazione amministrativa e del personale

Art. 27 Il Direttore amministrativo

1. L'incarico di Direttore amministrativo, per la durata di cinque anni, rinnovabile più volte, è attribuito con delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore, ad un dipendente del Conservatorio ovvero di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, in possesso di laurea e già appartenente all'area direttiva.
2. L'incarico può essere altresì attribuito, avuto riguardo alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'Ente, a personale dirigenziale secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.L. n. 165 del 2001.
3. L'incarico può essere revocato prima della scadenza dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore e previa contestazione all'interessato, in caso di responsabilità grave per i risultati della gestione amministrativa o di reiterata inosservanza delle direttive degli organi di governo.
4. Il Direttore amministrativo sovrintende al funzionamento degli uffici e delle strutture amministrative e svolge una attività generale di indirizzo, di coordinamento e di controllo nei confronti del personale non docente del Conservatorio, in applicazione di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di comparto e dei piani e degli obiettivi definiti dagli organi di governo del Conservatorio.
5. Competono al Direttore amministrativo:
 - a) la determinazione dei criteri generali di organizzazione degli uffici, in esecuzione di quanto disposto dai Regolamenti del Conservatorio;
 - b) la predisposizione del documento di bilancio preventivo annuale e del conto consuntivo secondo le norme previste dal presente Statuto e dal Regolamento del Conservatorio per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - c) il coordinamento e la verifica delle attività del personale non docente;
 - d) l'esercizio di tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti, dal presente Statuto e dai Regolamenti.
6. In caso di cessazione dal servizio del Direttore amministrativo, le sue funzioni sono esercitate, fino alla nomina del nuovo Direttore, dal funzionario di grado più elevato.

Art. 28 Pianta organica del personale non docente

1. Il Conservatorio definisce, nel rispetto della normativa vigente, la pianta organica del personale non docente necessario al perseguimento dei propri fini istituzionali.
2. Essa è disposta dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio Accademico sentito il Collegio dei Professori, ed è soggetta a revisioni periodiche per tenere conto delle esigenze sopravvenute nel rispetto delle procedure di cui all'art. 7, comma 7, del D.p.R. n. 132/03.

TITOLO VI
Disposizioni finali

Art. 29 Statuto e Regolamenti

1. In sede di prima applicazione:
 - a) lo Statuto è deliberato dagli attuali organi di gestione, integrati con due rappresentanti degli studenti, sentito il Collegio dei Professori
 - b) il Regolamento didattico è deliberato dal Collegio dei Professori, integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità è deliberato dall'organo di gestione, integrato con due rappresentanti degli studenti, secondo lo schema tipo elaborato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Lo Statuto, il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, il Regolamento didattico nonché il regolamento che disciplina l'organizzazione degli Uffici, sono adottati ai sensi dell'art. 14, comma 3°, del D.P.R. 28 febbraio 2003 n.132.

Art. 30 Designazioni elettive

1. Tutte le designazioni elettive, salvo quelle studentesche ed eccettuate quelle conseguenti a cessazione anticipata, di cui al punto 3 del successivo Art. 31, si debbono svolgere almeno trenta giorni prima della fine dell'anno accademico conclusivo del mandato.
2. L'elezione del Direttore deve essere indetta almeno 4 mesi prima della scadenza del mandato.
3. Le designazioni dei rappresentanti dei docenti e degli studenti nel Consiglio Accademico e nel Consiglio di Amministrazione devono avvenire entro sette giorni dalla elezione della Consulta degli studenti e del Consiglio Accademico
4. Le elezioni per la designazione degli studenti nel Consiglio Accademico e nel Consiglio di Amministrazione sono indette di norma in un'unica tornata dal Direttore, sentita la Consulta degli studenti, con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla scadenza dei mandati, dandone adeguate forme di comunicazione agli interessati. Fino alla nomina dei nuovi eletti sono prorogati quelli in carica.
5. Nelle elezioni per la designazione delle diverse componenti negli organi di governo centrali del Conservatorio l'elettorato passivo è attribuito, nel rispettivo collegio, a chi abbia preventivamente presentato la propria candidatura secondo le normative statutarie e regolamentari.

Art. 31 Funzionamento degli organi

1. I mandati elettivi decorrono dall'inizio dell'anno accademico successivo. In prima applicazione la decorrenza dell'incarico è immediata senza che lo scorcio temporale mancante alla conclusione dell'anno accademico in corso venga computato ai fini della durata del mandato.
2. La durata dei mandati elettivi o su designazione in organi collegiali e in commissioni, ove non sia specificamente indicata nello Statuto o nel regolamento di riferimento, è triennale.

3. In caso di cessazione anticipata del mandato per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro, si provvede al rinnovo entro 60 (sessanta) giorni.
4. Qualora la cessazione riguardi un rappresentante degli studenti nel Consiglio Accademico o nel Consiglio di amministrazione, subentra un altro studente designato dalla Consulta; nelle more non è pregiudicata la validità della composizione dell'organo.
5. Qualora la cessazione anticipata riguardi il mandato di Direttore, le funzioni vicarie fino all'entrata in carica del nuovo eletto sono svolte dal Vice Direttore.
6. L'assunzione in carica dei nuovi eletti avviene in corso d'anno.
7. Nel caso in cui la cessazione anticipata riguardi la carica di Direttore, il mandato del neo-eletto ha la durata ordinaria prevista dallo Statuto, aggiungendovi lo scorcio di anno accademico successivo all'elezione.
8. Negli altri casi il mandato del neo-eletto dura fino al termine già previsto per la durata ordinaria dell'organo, senza che il periodo venga computato ai fini della eventuale non rieleggibilità.
9. L'adunanza degli organi collegiali è valida quando gli aventi diritto siano stati convocati per iscritto nei termini previsti dal regolamento di competenza e sia presente la maggioranza degli stessi, detratti gli eventuali assenti giustificati.
10. Decadono dal mandato i componenti elettivi degli organi collegiali che non partecipino senza motivata giustificazione per più di due volte consecutive alle sedute degli Organi Collegiali di cui sono membri eletti o designati.

Art. 32 Silenzio-assenso

1. Nei casi in cui è richiesto il parere di un organo collegiale e questo non vi provveda nei successivi 60 (sessanta) giorni, l'organo responsabile della delibera o della emanazione dell'atto può procedere direttamente, senza acquisire il parere richiesto.

Art. 33 Compensi

1. Il Consiglio d'Amministrazione determina, nei limiti stabiliti dal decreto di cui all'art.4 comma 3 del "Regolamento in materia di autonomia statuarie e regolamentare della Istituzioni di cui alla legge 508/99", la misura dei compensi spettanti ai componenti degli organi necessari cui al comma 1 dell'art. 4 del medesimo Regolamento.

Art. 34 Calendario Accademico

1. L'anno accademico del Conservatorio ha inizio il primo di novembre di ciascun anno data cui fanno riferimento il calendario accademico, tutti i mandati elettivi e i termini per le immatricolazioni, le iscrizioni e i trasferimenti degli studenti.

Art.35 Enti e fondazioni a sostegno dell'attività del Conservatorio

1. Il Conservatorio sollecita e favorisce la costituzione da parte di soggetti esterni di enti e fondazioni che abbiano come finalità il sostegno delle sue attività istituzionali, con particolare riguardo all'incremento dei finanziamenti da

destinare alla ricerca e alla produzione in campo artistico, allo sviluppo di settori scientifico-disciplinari di peculiare risalto o che risultino sottodimensionati rispetto alle esigenze, all'incentivazione della formazione di giovani artisti e specialisti, al funzionamento di specifiche strutture e servizi.

2. Le condizioni della collaborazione tra gli enti in questione ed il Conservatorio sono definiti da apposite convenzioni approvate, (per quanto di competenza del Conservatorio), dal Consiglio Accademico e dal Consiglio di amministrazione, sentite le strutture didattiche e scientifiche eventualmente interessate.

Art.36 Revisioni dello Statuto e del Regolamento generale del Conservatorio

1. Possono avanzare proposte di revisione dello Statuto e del Regolamento generale del Conservatorio il Presidente, il Direttore, il Consiglio di amministrazione, il Consiglio Accademico, il Collegio dei Professori, la Consulta degli studenti.
2. Qualora la proposta di revisione non sia direttamente avanzata dal Consiglio di Amministrazione, essa viene trasmessa a quest'ultimo che delibera sul suo accoglimento.
3. In caso di non approvazione della proposta il Consiglio di Amministrazione deve rinviarla al Consiglio Accademico e alla Consulta degli studenti unitamente alle proprie osservazioni, con invito a contro dedurre entro i successivi sessanta giorni. Trascorso tale termine, il Consiglio di amministrazione sulla base delle eventuali contro deduzioni assume la delibera definitiva con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
4. Per quanto attiene al procedimento di approvazione e controllo si rinvia a quanto disposto dall'art. 14, comma 3, del d.p.r n. 132/03.